STUDIO LEGALE MARCHESIN
21011 Casorate Sempione (VA) *28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)*
Via Verbano, 20 *Via Aronco, 14*
Fax 0331.296374 Tel. 346.6223640
E-mail: rossana.marchesin@gmail.com

ILL.MO TRIBUNALE DI NOVARA

- RICORSO *EX* ART. 281 *DECIES* C.P.C.

- CON ISTANZA PER LA NOTIFICA *EX* ART. 150 C.P.C. -

Il Sig. **GIORGIO TOGNONI,** nato a Montecchio Maggiore (VI) il 12/02/1962 (c.f. TGNGRG62B12F464I), cittadino italiano, e la Sig.ra **ISABELLA MARIA MINA,** nata a Castelletto Sopra Ticino (NO) il 08/10/1961 (c.f. MNISLL61R48C166X), cittadina italiana, coniugi in regime di comunione legale dei beni (*doc. a*), entrambi residenti in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Dorbiè n. 7C, elettivamente domiciliati in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Aronco n. 14, presso e nello studio l'***Avv. Rossana Marchesin*** (c.f. MRCRSN72T47F952Q) del Foro di Busto Arsizio (PEC: ***rossana.marchesin@busto.pecavvocati.it***), che li rappresenta e difende giusta Procura rilasciata *ex* art. 83 c.p.c. allegata alla busta di deposito, indicando formalmente la sopra citata PEC per le notificazioni e comunicazioni ai sensi di legge comunicando, altresì, il seguente numero di fax *0331.296374* ed il seguente indirizzo e.mail: *rossana.marchesin@gmail.com* *- Ricorrenti -*

CONTRO

Sig.ri BORGHI Luigia fu Vittorio ved. Braggio, BROGGIO Anselmo fu Riccardo, BROGGIO Enrico fu Riccardo, BROGGIO Giovanni fu Riccardo, BROGGIO Ivonne fu Riccardo e BROGGIO Roberto fu Riccardo, ovvero loro eventuali ***eredi e/o aventi causa e legittimati tutti*** *- Resistenti -*

***

PAROLE CHIAVE OGGETTO DEL GIUDIZIO

Usucapione proprietà immobile giusta possesso ultra ventennale (art. 1158 c.c.), corrente almeno da metà anni '80, in Castelletto Sopra Ticino (NO), C.T. fg. 25 mapp. 43, mq 48, categoria “costr no ab”, nessuna rendita

***

IN FATTO ED IN DIRITTO

*

A - DESCRIZIONE IMMOBILE E STIMA VALORE:

PERIZIA ASSEVERATA 07.04.2026 GEOM. R. CARAMELLA -

-) I Sig.ri Giorgio Tognoni e Isabella Maria Mina, Ricorrenti,

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

possiedono in via esclusiva, pubblica, pacifica e continuata, sin dalla metà degli anni '80, e quindi ***da oltre quarant'anni***, l'immobile sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), località Dorbiè Superiore, Via Dorbiè n. 7 (*doc. n. 1a*; *doc. n. 1b*; *doc. n. 1c; doc. n. 1e; doc. n. 3c*).

-) Come dettagliatamente descritto, giusta Perizia tecnica asseverata in data 07.04.2026 a firma del Geom. Riccardo Caramella (*doc. n. 1; doc. n. 1g: Allegati Perizia*),

l'immobile è identificato al

Catasto Terreni del Comune di Castelletto Sopra Ticino, Foglio 25, mappale n. 43, categoria "costr no ab", superficie mq 48, senza rendita (*cfr.* doc. n. 1a; doc. n. 3b);

si tratta di un edificio su due livelli, costituito da ***un locale autorimessa al piano terreno*** e da ***un locale ripostiglio al primo piano con annesso ballatoio*** (cfr. *doc. n. 1e:* Elaborato grafico_All. E; *doc. n. 1c*: Fotografie_All. A).

-) Il Tecnico incaricato dai Ricorrenti, con Perizia asseverata 07 aprile 2026 (*doc. n. 1*), ha descritto l'Immobile oggetto di causa come segue:

"*posto in Castelletto Sopra Ticino, **località Dorbiè Superiore, Via Dorbiè n. 7 e meglio individuato al Catasto Terreni al foglio 25 mappale 43***.

*1) L'**immobile, che complessivamente occupa una superficie di 48 mq**, confina a nord con il mappale 42, ad est con il mappale 527 (già mappale 44) a sud con il mappale 484 e ad ovest con il mappale 483 del medesimo foglio 25, come da estratto di mappa allegato.*

*2) L'edificio risulta **individuato al catasto terreni al Foglio 25, mappale 43, categoria "costr. no ab" (costruzione non abitabile),** superficie mq 48, **senza rendita,** mentre al catasto fabbricati non risulta censito.*

*3) In relazione alla categoria catastale risultano le seguenti **annotazioni d'ufficio, risalenti alla data del 26/02/2019**:* "classamento aggiornato a seguito di verifica d'ufficio di immobile rurale con **soggetti intestatari deceduti, irreperibili o irraggiungibili**; situazione definita anche a seguito di richiesta di informazioni inoltrata alla amministrazione comunale".

4) Inoltre nella visura catastale vi è l'indicazione che l'immobile ha "diritto al pozzo n. 131 del foglio 25".

*5) Urbanisticamente la proprietà è inserita in un **contesto di corte** ed all'interno del "nucleo di antica formazione di Dorbiè" di cui all'art. 25 delle NTA del PRGC ove risulta classificata tra gli edifici con introduzione di caratteri estranei al contesto di antica formazione.*

6) Inoltre l'immobile rientra in una area sottoposta al vincolo della Regione Piemonte - D.M. 1/8/85 (Galassini).

*7) L'edificio, su **due livelli**, è costituito da **un locale al piano terreno dotato di una apertura carrabile posta sul lato sud e provvista di portone basculante in metallo** oltre ad una finestra posta sul lato nord.*

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

*8) Al **primo piano dell'edificio vi è un locale con ingresso dal ballatoio**, posto sul lato sud, al quale si accede attraverso una scala di uso comune ad altri, posta sul mappale 527 (già mappale 44) confinante.*

9) Il locale al primo piano dispone anche di una finestra sul lato sud ed una ulteriore finestra sul lato nord.

*10) **Lo stato di conservazione è buono**; come riferito dai committenti la costruzione è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione nell'anno 1991, nell'ambito del quale sono state realizzate le **opere per la sostituzione dei solai, della copertura, del ballatoio, dei serramenti e degli intonaci esterni sul fronte verso la corte comune.***

*11) L'area pertinenziale posta a sud dell'edificio è prevalentemente destinata a cortile ad uso comune con una **piccola parte pavimentata avente funzione di marciapiede** mentre a nord dell'edificio risulta individuata catastalmente una **piccola area di terreno pertinenziale corrispondente con la sporgenza di gronda**"* (doc. n. 1);

riconoscendo, in forza del

"*riferimento alle caratteristiche costruttive, tipologiche, di destinazione ed in relazione al grado di vetustà dell'edificio*" (doc. n. 1, pag. 3, punto 12),

un complessivo ***valore commerciale stimato in ragione di Euro 13.200,00*** (ed analiticamente liquidato, per ogni piano, per il ballatoio e per il terreno di sedime) (*cfr.* doc. n. 1: *Perizia asseverata_07.04.26, pagg. 3 - 4, punto 13*).

*

B - INTESTATARI FORMALI: RICERCHE PER L'IDENTIFICAZIONE E NECESSITÀ DI NOTIFICA *EX* ART. 150 C.P.C. -

-) Dalla visura catastale storica (*doc. n. 1a*: Visura cat. storica C.T. fg. 25_mapp. 43_All. D; *cfr.* doc. n. 3b), l'immobile risulta formalmente intestato a:

BORGHI Luigia fu Vittorio Ved. Braggio, per il diritto di usufrutto parziale;

BROGGIO Anselmo fu Riccardo, quale comproprietario;

BROGGIO Enrico fu Riccardo, quale comproprietario;

BROGGIO Giovanni fu Riccardo, quale comproprietario;

BROGGIO Ivonne fu Riccardo, quale comproprietario;

BROGGIO Roberto fu Riccardo, quale comproprietario.

-) Tuttavia, per ***nessuno degli apparenti Intestatari sono indicati codice fiscale ovvero dati anagrafici***, indispensabili all'identificazione.

-) Del pari, ***nessun elemento è emerso dalle ricerche presso la Conservatoria Immobiliare*** (doc. n. 3: *Ispezione Conser. Imm. 07.04.2022*; doc. n. 3a: *Ispezione Conser. Imm. 24.07.2026*).

-) I Ricorrenti, altresì, giusta incarico alla scrivente difesa,

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

hanno ***interpellato il Comune di Castelletto Sopra Ticino,*** a mezzo PEC il 09.09.2025 al fine di ottenere dati utili (per l'acquisizione di c.f.; ovvero di dati anagrafici o di indirizzi di residenza degli intestatari formali ovvero di eredi e/o aventi causa) (*doc. n. 2*).

Il ***Comune*** ha risposto di ***non essere in grado di fornire alcun elemento*** per identificare gli apparenti Intestatari del bene immobile, ovvero i loro discendenti od aventi causa, evidenziando ***l'impossibilità di reperire informazioni di sorta*****,** non potendo effettuare ricerche su eredi in assenza di dati anagrafici certi, ***all'Ufficio non noti*** (doc. n. 2a).

-) In particolare,

emerge dalla medesima visura catastale storica (*doc. n. 1a; doc. n. 3b*), una specifica ***annotazione d'Ufficio, in data 26 febbraio 2019, da parte dell'Agenzia delle Entrate,***

che attesta formalmente la condizione di

"**soggetti intestatari deceduti, irreperibili o irraggiungibili**",

specificando come tale ***conclusione sia stata raggiunta a seguito di richiesta di informazioni inoltrata direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'Amministrazione comunale*** (doc. n. 1a; doc. n. 3b; doc. n. 1, pag. 2, punto 3),

-) L'***impossibilità di identificare*** e, di conseguenza, l'***impossibilità di rintracciare, i destinatari della notifica*** nel Giudizio di accertamento di usucapione della proprietà dell'immobile *de quo*,

- che emerge dalle verifiche con esito negativo, esperite presso i Pubblici Registri immobiliari (*doc. n. 1a*; *doc. n. 3*; *doc. n. 3a; doc. n. 3b; doc. n. 3c*);

- e, nella fattispecie *de quo*, ***risulta ufficialmente certificata*** da Enti Pubblici:

i.e. dall'***Agenzia delle Entrate*** (doc. n. 1a; *cfr.* doc. n. 3b) e dal ***Comune di Castelletto Sopra Ticino*** (doc. n. 2a; doc. n. 2),

integra, *a fortiori*, il presupposto di "*somma difficoltà*", richiesto dall'art. 150 c.p.c. per fondare l'Autorizzazione alla notifica a mezzo di c.d. pubblici proclami.

-) Difatti, nel caso *de quo,*

- da un lato, è ragionevole presumere, che gli Intestatari formali (assenti dati identificativi di sorta (*cfr.* doc. n. 1a; doc. n. 3b) ***siano deceduti***; mentre,

- dall'altro lato, gli ***eventuali eredi e/o aventi causa, sono, allo stato e di fatto, non conosciuti e non identificabili***, e, pertanto, ***irreperibili*** (doc. n. 2; doc. n. 2a; doc. n. 1a; *cfr.* doc. n. 3; doc. n. 3a; doc. n. 3b);

dimostrandosi, di conseguenza, ***la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. l'unico strumento per consentire l'instaurazione del contraddittorio con gli eventuali legittimati tutti.***

*

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

-) Tanto sopra esposto, i Ricorrenti devono procedere con previo ***deposito di Istanza*** (cfr. *doc. B*) ***all'Ill.mo Sig Presidente del Tribunale di Novara*** (R.G.V. 2939/2026) ***per domandare Autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,***

concessa con Decreto 28 agosto 2026 (cfr. *doc. A*) dal Giudice Dott. Andrea Ghinetti (che si allegano: docc. A, B), poiché le indagini esperite non hanno consentito di identificare le persone a cui notificare - il presente Ricorso, in uno all'emanando Decreto di fissazione Udienza, nonché - la necessaria Domanda di mediazione (in corso di deposito: *cfr.* doc. C: pratica n. 128/2026 "Mediazione Forense Novara" c/o Ordine Avvocati Novara) e fissazione di primo incontro avanti al designando Organismo di mediazione, territorialmente competente,

palesandosi prima ancora che opportuna, ***necessaria la notificazione per c.d. pubblici proclami*** **ex** ***art. 150 c.p.c.***, per rendere edotti i legittimati, ovvero coloro che hanno interesse a contraddire.

*

C - POSSESSO "*AD USUCAPENDUM*" - "*UTI DOMINUS*",
ULTRA QUARANTENNALE -

-) I coniugi Ricorrenti Sig.ri Giorgio Tognoni e Isabella Maria Mina,

insieme residenti nell'abitazione sita nella medesima corte in Castelletto sopra Ticino, via Dorbiè n. 7, con attiguo il fabbricato *de quo*,

da ***oltre quarant'anni*** (cfr. *doc. b*: storico residenza Sig.ra I. Mina dal 1985; *doc. c:* storico residenza Sig. G. Tognoni dal 1963);

hanno esercitato sull'immobile oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, in modo pieno, esclusivo, pacifico ed ininterrotto,

almeno a far data dalla metà degli anni '80: ***tempo del loro matrimonio, in data 20 aprile 1985*** (doc. a).

-) Il possesso si è manifestato attraverso una ***serie continuata di condotte*** dei coniugi Tognoni e Mina, incompatibili con l'altrui diritto, che hanno ***palesato all'esterno*****,** pacificamente ed in modo inequivoco, l'***animus possidendi*** come Proprietari dei Ricorrenti, giusta **utilizzo** ***uti dominus*** dell'immobile, esclusivo ed ininterrotto;

-) come risulta in maniera univoca dalle ***dichiarazioni sottoscritte***, rese da numerose ***persone a conoscenza dei fatti*** (*cfr.* doc. n. 4: Cartella.zip_nn. 9 Dichiarazioni sottoscritte):

abitanti della corte, vicini di casa, amici e conoscenti, che da sempre hanno frequentato il cortile in via Dorbiè e l'abitazione dei Sig.ri Tognoni e Mina, sita nella medesima corte,

e che si indicano come ***testimoni*** con il presente Atto introduttivo del Giudizio.

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

-) I Ricorrenti hanno costantemente utilizzato **il piano terreno** dell'immobile,

come autorimessa per i propri veicoli (per il ricovero di auto, ovvero di motorini e di biciclette), come ***ripostiglio per attrezzatura*** varia e per attività personali e periodiche come l'***imbottigliamento del vino***.

Del pari, **il piano primo** dell'immobile è stato adibito dai coniugi Tognoni e Mina,

a locale stenditoio, nonché ***come luogo di deposito e ripostiglio, ovvero come magazzino per conservare patate e kiwi.***

-) Altresì, ***all'inizio degli anni '90***,

i coniugi Tognoni e Mina hanno realizzato ***a proprie cura e spese***,

importanti interventi di ***manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dell'immobile*** (cfr. *doc. n. 1, pag. 3, punto 10*):

*"**opere per la sostituzione dei solai, della copertura, del ballatoio, dei serramenti e degli intonaci esterni sul fronte verso la corte comune**",*

oltre alla posa di una ***porta basculante in metallo a chiusura del garage*** (*cfr*: fotografie *sub* doc. n. 1c: *Fotografie attuali*; *sub* doc. n. 1d: *Fotografie anni '80*);

Condotte che, anche per la natura e la rilevanza economica delle ***migliorie realizzate dagli attuali Ricorrenti***,

si dimostrano particolarmente ***significative,*** e che provano, anche per tale via, ***la signoria di fatto*** esercitata *uti dominus* e la ***volontà di utilizzare l'immobile come pieni ed esclusivi proprietari*** dai Sig.ri Tognoni e Mina.

-) Tant'è vero che ***da oltre 40 anni,*** il possesso *uti dominus* sull'immobile oggetto di causa, è stato esercitato ininterrottamente *nec vim, nec clam*, *nec praecario:*

percepibile da tutti (dagli abitanti della corte, dai vicini di casa, dagli amici e dagli ospiti dei coniugi Tognoni e Mina),

senza che nessuno mai abbia in alcun modo interferito con il pieno ed esclusivo, pacifico ed ininterrotto utilizzo come Proprietari dell'edificio da parte dei Ricorrenti.

*

D - IN DIRITTO, IN SINTESI:

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI *EX* ART. 1158 C.C.

PER L'ACQUISTO GIUSTA USUCAPIONE -

-) La domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione trova, pertanto, il suo fondamento nell'art. 1158 c.c.

Emergono nella fattispecie il *corpus,* quale potere di fatto sulla cosa, e l' *animus possidendi*, i.e. la volontà di esercitare sull'immobile i poteri corrispondenti al diritto di proprietà,

giusta Insegnamento consolidato della Suprema Corte di cassazione,

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

avendo i Ricorrenti, esercitato "*con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare*" (recentemente *Cass., sez. II n. 3736, 19 febbraio 2026*; cfr. *ex plurimis* Cass., sez. II, 22 marzo 2013, n. 7332; Cass., sez. II, 23 maggio 2012, n. 8158; Cass., sez. II, 05 luglio 2013, n. 16878).

Il *corpus possessionis* è ampiamente provato dall'uso ininterrotto, esclusivo e pieno dell'immobile, sin dalla metà degli anni '80, per le più svariate esigenze della vita quotidiana e familiare: per ricovero di veicoli e per esercizio di attività personali, come l'imbottigliamento del vino, e come locali di deposito e stenditoio, e come magazzino per lo stoccaggio di patate e frutta.

Del pari, l'*animus rem sibi habendi* emerge con forza anche dalle numerose ed importanti migliorie apportate all'immobile e dalla radicale ristrutturazione del fabbricato, avvenuta attorno al 1991, a totale cura e spese dei Ricorrenti:

azioni di trasformazione del bene che dimostrano con fermezza l'intenzione inequivocabile, e messa in opera, di comportarsi come Proprietari esclusivi, giusta manifesta signoria di fatto sull'immobile.

Infine, il ***possesso,*** per certo, è sempre stato ***pubblico, pacifico ed ininterrotto***,

per un lasso di tempo ampiamente superiore al ventennio, ai sensi dell' art. 1158 c.c., a far data ***almeno dalla metà degli anni '80*** (doc. a; doc. b; doc. c; doc. n. 4: Cartella.zip_Dichiarazioni sottoscritte persone informate);

a fronte, d'altra parte, ***della totale inerzia,*** rectius ***assenza, dei titolari formali***: la cui stessa identità, come documentato, è di impossibile ricostruzione (*cfr.* doc. n. 1a; doc. n. 3; doc. n. 3a; doc. n. 3b; doc. n. 2; doc. n. 2a).

***

Tanto premesso, i Ricorrenti, Sig. Giorgio Tognoni e Sig.ra Isabella Maria Mina, confermato come dalle ricerche esperite risulti impossibile individuare i formali intestatari, ovvero i loro eredi e/o aventi causa,

INVITANO

a comparire avanti l'Ill.mo Tribunale di Novara all'Udienza che verrà fissata *ex* art. 281 *undecies* c.p.c., con Decreto del Giudice designando *ex* art. 168 *bis* c.p.c.,

i Sig.ri BORGHI Luigia fu Vittorio Ved. Braggio, per il diritto di usufrutto parziale; BROGGIO Anselmo fu Riccardo, quale comproprietario; BROGGIO Enrico fu Riccardo, quale comproprietario; BROGGIO Giovanni fu Riccardo, quale comproprietario; BROGGIO

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

Ivonne fu Riccardo, quale comproprietario; BROGGIO Roberto fu Riccardo, quale comproprietario,

ovvero i loro eredi ed aventi causa e ***gli eventuali legittimati tutti a contraddire***,

invitandoli a costituirsi in Giudizio nel termine dal Giudice indicato ai sensi dell'art. 281 *undecies* c.p.c. nelle forme previste *ex lege*,

- con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. ed all'art. 167 c.p.c., ed in caso di assenza si procederà in legittima declaranda contumacia, nonché

- con formale avviso che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i Giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da Leggi speciali e che la Parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato,

per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, accertate le circostanze di cui in narrativa,

NEL MERITO:

accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione (*ex* art. 1158 c.c.), in capo ai Sig.ri **Giorgio TOGNONI** (c.f. TGNGRG62B12F464I) ed **Isabella Maria MINA** (c.f. MNISLL61R48C166X), coniugi in regime di comunione legale dei beni (*doc. a*), ed in pari quota tra loro, della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), località Dorbiè Superiore, via Dorbiè n. 7, e così identificato al Catasto Terreni, foglio 25, mappale n. 43, categoria "costr no ab", superficie mq 48, senza rendita (*doc. n. 1a; doc. n. 3b*), come meglio descritto nella Perizia Geom. Riccardo Caramella, asseverata il 07.04.2026 (*doc. n. 1*).

IN VIA ISTRUTTORIA:

ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli che seguono.

Cap. 1) *"*Vero che, da che ho memoria e per certo almeno dalla metà degli anni '80, i Sig.ri Giorgio Tognoni ed Isabella Maria Mina hanno sempre utilizzato, ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente, il fabbricato sito nel cortile di via Dorbiè, n. 7, a Castelletto Sopra Ticino, disposto su due piani (cfr. *doc. n. 1a*: visura C.T. fg. 25, map. 43), come da estratto di mappa (*doc. n. 1b; doc. n. 1h*) e da fotografie (*doc. n. 1c*; *doc. n. 1d*), che si rammostrano, usandolo come se fosse di loro proprietà".

Cap. 2) "Vero che, almeno dalla metà degli anni '80, i Sig.ri Tognoni e Mina hanno utilizzato il piano terra del fabbricato di cui al Capitolo precedente, come garage per

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

ricoverare autovetture, biciclette e motorini, ovvero come come ripostiglio per depositare attrezzatura varia e per imbottigliare il vino".

Cap. 3) "Vero che, almeno dalla metà degli anni '80, i Sig.ri Tognoni e Mina hanno utilizzato il piano primo del fabbricato di cui al Capitolo 1, per stendere i panni e come locale deposito e magazzino, anche per conservare patate e kiwi".

Cap. 4) "Vero che intorno all'anno 1991, i Sig.ri Tognoni e Mina hanno eseguito a loro cura e spese importanti lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sul fabbricato di cui al Capitolo 1, provvedendo alla sostituzione della copertura, nonché al rifacimento dei solai ed alla posa dei serramenti, sistemando il ballatoio ed intonacando la facciata verso il cortile, ed installando al piano terra una porta basculante a chiusura del garage, coma da fotografie che si rammostrano (*doc. n. 1c*; *doc. n. 1d*)".

Cap. 5) "Vero che, da che ho memoria, ed almeno dalla metà degli anni '80, solo ed esclusivamente i Sig.ri Tognoni e Mina, hanno utilizzato il fabbricato indicato al Cap. 1 come Proprietari, altresì realizzando nel tempo migliorie ed opere di ristrutturazione, come indicato nel precedente Cap. 4".

Si indicano come testi, sui nn. 5 Capitoli sopra formulati:

-) Sig.ra Alda DE TOGNI (nata nel 1951), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Dorbiè, n. 11

-) Sig.ra Guglielmina CATTANEO (nata nel 1949), residente in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Dorbiè, n. 18

-) Sig. Edoardo STAGNI (nato nel 1948), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Dorbié, n. 42

-) Sig.ra Claudia TINTI (Nata nel 1953), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Dorbié, n. 42

-) Sig.ra Giuseppina Gabriella SALA (nata nel 1959), residente in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Tintoretto, n. 9;

-) Sig. Ezio CATTANEO (nato nel 1954), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Oldrini, n. 3

-) Sig.ra Maria Adele MINA (nata nel 1955), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Oldrini, n. 3

-) Sig. Gianluca FREDDI (nato nel 1968), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Marzabotto, n. 22

-) Sig. Simone FREDDI (nato nel 1980), residente in Castelletto Sopra Ticino, via Marzabotto, n. 22

***

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

ALLEGATI

Doc. n. 1) Perizia asseverata 07.04.26_Geom. R. Caramella

Doc. n. 1a) Visura Storica Catasto Terreni fg. 25, mapp. 43_All. D

Doc. n. 1b) Estratto di mappa_All. B

Doc. n. 1c) Fotografie attuali_All. A

Doc. n. 1d) Fotografie storiche_anni 80

Doc. n. 1e) Elaborato grafico_All. E

Doc. n. 1f) Estratto PRG_All. C

Doc. n. 1g) Allegati Perizia *sub* A – E

Doc. n. 1h) Estratto mappa_part_25_43

*

Doc. n. 2) PEC 09.09.2025 Avv. R. Marchesin_Comune di Castelletto sopra Ticino

Doc. n 2a) Riscontro PEC 15.09.2025_Comune di Castelletto Sopra Ticino

Doc. n. 3) Ispezione Conservatoria_24.07.2026

Doc. n. 3a) Ispezione Conservatoria_07.04.2022

Doc. n. 3b) Visura catastale storica_26.07.2026_C.T._fg. 25_mapp. 43

Doc. n. 3c) Visura catastale negativa_26.07.2026_C.F._fg. 25_mapp. 43

*

Doc. n. 4) Cartella.zip_nn. 9 Dichiarazioni sottoscritte_persone informate:

doc. n. 4a)_Sig.ra Alda DE TOGNI (nata nel 1951)

doc. n. 4b)_Sig.ra Guglielmina CATTANEO (nata nel 1949)

doc. n. 4c)_Sig. Edoardo STAGNI (nato nel 1948)

doc. n. 4d)_Sig.ra Claudia TINTI (Nata nel 1953)

doc. n. 4e)_Sig.ra Giuseppina Gabriella SALA (nata nel 1959)

doc. n. 4f) Sig. Ezio CATTANEO (nato nel 1954)

doc. n. 4g) Sig.ra Maria Adele MINA (nata nel 1955)

doc. n. 4h)_Sig. Gianluca FREDDI (nato nel 1968)

doc. n. 4i)_Sig. Simone FREDDI (nato nel 1980)

*

Doc. a) Estratto atto matrimonio 20.04.1985 Sig.ri Tognoni_Mina

Doc. b) Cert. storico residenza Sig.ra I. Mina

Doc. c) Cert. storico residenza Sig. G. Tognoni

*

doc. A) Autorizzazione notifica *ex* art. 150 c.p.c. 28.08.26 Presidente del Tribunale Novara, Dott. A. Ghinetti

doc. B) Istanza *ex* art. 150 c.p.c. (R.G.V. 2939/2026 Trib. Novara)

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

doc. C) Domanda Mediazione avanti Organismo "Mediazione Forense Novara" pratica 128/2026_in fase deposito

*

-) Si dichiara che la domanda di Mediazione *ex* art. 4 D.Lgs. 28/2010 (*cfr.* all. *sub* doc. C) è in fase di deposito avanti Organismo di Mediazione competente per territorio "Mediazione Forense Novara" c/o Ordine Avvocati Novara - pratica n. 128/2026

***

-) Ai fini del pagamento c.u.i.r., ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € 13.200,00 (*cfr.* doc. n. 1: *Perizia asseverata 07.04.2026 Geom. R. Caramella, pagg. 3 – 4, punto 13*).

***

Con osservanza.

Castelletto Sopra Ticino, 16 settembre 2026

Avv. Rossana Marchesin

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

N. R.G. 1713/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

ai sensi dell'art. 281 *decies* ss. c.p.c.

Il Giudice,
letto il ricorso depositato da TOGNONI GIORGIO,
visto l'art. 281 *undecies* c. 2 c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del 06.07.2027 ore 11:00

assegna

termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 281 *undecies* c. 2 c.p.c. sino a dieci giorni prima dell'udienza

dispone

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno quaranta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto ovvero sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero.

Si comunichi.

Novara, 26 settembre 2026

Il Giudice
dott.ssa Irene Russo

Firmato Da: IRENE RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4903f8c20fb6e5e9a107eba0fcb6a739

Ist. n. 1 dep. 28/07/2026

STUDIO LEGALE MARCHESIN
21011 Casorate Sempione (VA) — *Via Verbano, 20*
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) — *Via Aronco, 14*
Fax 0331.296374 Tel. 346.6223640
E-mail: rossana.marchesin@gmail.com

ILL.MO TRIBUNALE DI NOVARA

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI *EX* ART. 150 C.P.C.

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Novara,

il Sig. **GIORGIO TOGNONI**, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 12/02/1962 (c.f. TGNGRG62B12F464I), cittadino italiano, e la Sig.ra **ISABELLA MARIA MINA**, nata a Castelletto Sopra Ticino (NO) il 08/10/1961 (c.f. MNISLL61R48C166X), cittadina italiana, coniugi in regime di comunione legale dei beni (*doc. a*), entrambi residenti in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Dorbiè n. 7C, elettivamente domiciliati in Castelletto Sopra Ticino (NO), via Aronco n. 14, presso e nello studio l'***Avv. Rossana Marchesin*** (c.f. MRCRSN72T47F952Q) del Foro di Busto Arsizio (PEC: ***rossana.marchesin@busto.pecavvocati.it***), che li rappresenta e difende giusta Procura rilasciata *ex* art. 83 c.p.c. allegata alla busta di deposito, indicando formalmente la sopra citata PEC per le notificazioni e comunicazioni ai sensi di legge comunicando, altresì, il seguente numero di fax *0331.296374* ed il seguente indirizzo e.mail: *rossana.marchesin@gmail.com*

***

PREMESSO CHE

-) I Sig.ri Giorgio Tognoni ed Isabella Maria Mina intendono promuovere, avanti Ill.mo Tribunale di Novara, azione giudiziaria *ex* art. 281*decies* c.p.c. per l' ***accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà di immobile sito Castelletto Sopra Ticino*** (NO), località Dorbiè Superiore, via Dorbiè n. 7, identificato al Catasto Terreni al Foglio 25, mappale n. 43, mq 48, senza rendita (*doc. n. 1a*: Visura storica catastale analitica; *doc. n. 1*: Perizia asseverata Geom. R. Caramella; cfr. *doc. n. 3b*).

-) Come da ***visura catastale storica*** (*doc. n. 1a;* cfr. *doc. n. 3b*),

l'immobile è formalmente intestato ai Sig.ri BORGHI Luigia fu Vittorio ved. Braggio, quale usufruttuaria parziale, e quali comproprietari ai Sig.ri BROGGIO Anselmo fu Riccardo, BROGGIO Enrico fu Riccardo, BROGGIO Giovanni fu Riccardo, BROGGIO Ivonne fu Riccardo e BROGGIO Roberto fu Riccardo:

tuttavia, ***nessuno degli apparenti Intestatari viene identificato con codice fiscale ovvero con dati anagrafici.***

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

-) Del pari,

nessun elemento utile per l'identificazione è emerso dalle ricerche presso la Conservatoria Immobiliare (doc. n. 3a: *Ispezione Conserv. Imm. 07.04.2022*; doc. n. 3: *Ispezione Conserv. Imm. 24.07.2026; cfr.* doc. n. 3b: *Visura storica 26.07.26 C.T.;* doc. n. 3c: *Visura 26.07.26_C.F.*).

-) Giusta incarico alla scrivente difesa, è stato, altresì,

formalmente interpellato il Comune di Castelletto Sopra Ticino, a mezzo PEC il 09.09.2025, al fine di ottenere dati utili, con acquisizione di c.f.; ovvero di dati anagrafici o di indirizzi di residenza (*doc. n. 2*):

il ***Comune*** ha risposto di ***non essere in grado di fornire alcun elemento*** per identificare gli apparenti Intestatari del bene immobile, ovvero i loro discendenti od aventi causa (*doc. n. 2a*),

evidenziando ***l'impossibilità di reperire informazioni di sorta*****,** non potendo effettuare ricerche su eredi in totale assenza di dati anagrafici, ed ***all'Ufficio non noti*** (*doc. n. 2a*).

-) In particolare,

emerge dalla Visura catastale storica (*doc. n. 1a;* cfr. *doc. n. 3b*), una specifica ***annotazione d'Ufficio, in data 26 febbraio 2019, da parte dell'Agenzia delle Entrate,***

che attesta formalmente la condizione di

"***soggetti intestatari deceduti, irreperibili o irraggiungibili***" (doc. n. 1a; doc. n. 3b),

specificando come tale ***conclusione sia stata raggiunta a seguito di richiesta di informazioni inoltrata direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'Amministrazione comunale.***

-) L'***impossibilità di identificare*** e, di conseguenza, l'***impossibilità di rintracciare, i destinatari della notifica*** nel Giudizio di accertamento di usucapione della proprietà dell'immobile *de quo*,

- che emerge dalle verifiche con esito negativo, esperite presso i Pubblici Registri immobiliari (*doc. n. 1a*; *doc. n. 3*; *doc. n. 3a; doc. n. 3b*);

- e, nella fattispecie *de quo*, ***risulta ufficialmente certificata*** da Enti Pubblici:

i.e. dall'***Agenzia delle Entrate*** (doc. n. 1a; *cfr.* doc. n. 3b) e dal ***Comune di Castelletto Sopra Ticino*** (doc. n. 2a; doc. n. 2),

integra, *a fortiori*, il presupposto di somma difficoltà, richiesto dall'art. 150 c.p.c. per fondare l'Autorizzazione alla notifica a mezzo di c.d. pubblici proclami.

-) Difatti, nel caso *de quo,*

- da un lato, è ragionevole presumere, che gli Intestatari formali, assenti dati identificativi di sorta (*doc. n. 1a; doc. n. 3b*), ***siano deceduti*** ; mentre,

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

- dall'altro lato, gli ***eventuali eredi e/o aventi causa, sono, allo stato e di fatto, non conosciuti e non identificabili***, e, pertanto, ***irreperibili*** (*doc. n. 2*; *doc. n. 2a*; *doc. n. 1a*; cfr. *doc. n. 3*; *doc. n. 3a; doc. n. 3b*);

dimostrandosi, di conseguenza, ***la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. l'unico strumento per consentire l'instaurazione del contraddittorio con gli eventuali legittimati tutti.***

***

Tanto premesso, i Ricorrenti, Sig.ri Giorgio Tognoni ed Isabella Maria Mina, come sopra rappresentati e difesi e domiciliati,

CHIEDONO CHE

l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Novara, sentito il parere del Pubblico Ministero, Voglia autorizzare

-) ***la notificazione*** del **Ricorso introduttivo** del Giudizio *ex* art. 281*decies* c.p.c., che si allega in copia, **in uno** all'emanando **Decreto di fissazione di Udienza**, nonché

-) la ***comunicazione*** della **Domanda di Mediazione *ex* art. 4 D. Lgs. 28/2020 e ss. mm.** con fissazione di primo incontro avanti designando Organismo di Mediazione competente per territorio,

aventi per oggetto: "*l'accertamento dell'intervenuto* ***acquisto a titolo originario per usucapione*** *in capo ai* ***Sig.ri Giorgio Tognoni*** *(c.f. TGNGRG62B12F464I),* ***ed Isabella Maria Mina*** *(c.f. MNISLL61R48C166X), coniugi in regime di comunione legale dei beni* (doc. a), *ed in pari quota tra loro,* ***di immobile sito Castelletto Sopra Ticino*** *(NO), località Dorbiè Superiore, via Dorbiè n. 7, identificato al* ***Catasto Terreni, foglio 25, mappale n. 43****, categoria 'costr no ab', superficie mq 48, senza rendita*"

formalmente intestato alla Sig.ra BORGHI LUIGIA fu Vittorio ved. Braggio, per il diritto di usufrutto parziale; e quale comproprietari ai Sig.ri BROGGIO ANSELMO fu Riccardo, BROGGIO ENRICO fu Riccardo, BROGGIO GIOVANNI fu Riccardo, BROGGIO IVONNE fu Riccardo, BROGGIO ROBERTO fu Riccardo (*cfr.* doc. n. 1; doc. n. 1a; doc. n. 3a; doc. n. 3b; doc. n. 3c),

-) per c.d. pubblici proclami ***ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.c.***, ***indicando le idonee modalità*** per portare gli Atti a conoscenza degli ***eventuali legittimati tutti a contraddire***: formali intestatari, ovvero eredi e/o aventi causa.

*

Si producono,

secondo la numerazione dei documenti in allegato al Ricorso *ex* art. 281 *decies* c.p.c.:

Doc. n. 1) Perizia asseverata 07.04.2026_Geom. R. Caramella

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

Doc. n. 1a) Visura Storica Catasto Terreni fg. 25, mapp. 43_All. A

Doc. n. 1b) Estratto di mappa_All. B

Doc. n. 2) PEC 09.09.2025 Avv. R. Marchesin_Comune di Castelletto sopra Ticino

Doc. n 2a) Riscontro PEC 15.09.2025_Comune di Castelletto Sopra Ticino

Doc. n. 3) Ispezione Conservatoria_24.07.2026

Doc. n. 3a) Ispezione Conservatoria_07.04.2022

Doc. n. 3b) Visura catastale storica_26.07.2026_C.T._fg. 25_mapp. 43

Doc. n. 3c) Visura catastale negativa_26.07.2026_C.F._fg. 25_mapp. 43

*

Doc. a) Estratto atto matrimonio 20.04.1985 Sig.ri Tognoni_Mina

*

Si allega, altresì:

-) copia di Ricorso *ex* art. 281 *decies* c.p.c., in fase di prossimo deposito

*

Si dichiara che per la presente Procedura avanti il Tribunale di Novara – V.G., il c.u.i.r. dovuto è pari ad Euro 98,00 (*Euro novantotto/00*), oltre alla marca da Euro 27,00 (*Euro ventisette/00*), pagati per via telematica, di cui si allega Ricevuta (e sin d'ora si dichiara, *ad abundantiam*, che il valore del Giudizio di merito, è di circa Euro 13.200_*cfr.* doc. n. 1, pagg. 3 – 4, punto 13).

***

Castelletto Sopra Ticino, 26 luglio 2026

Con osservanza

Avv. Rossana Marchesin

Firmato Da: ROSSANA MARCHESIN Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1993fd5

R.G. V.G. 2939/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 150 C.P.C. E 50 DISP. ATT. C.P.C.

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza depositata in data 28.07.2026 dal Sig. GIORGIO TOGNONI, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 12.02.1962 (c.f. TGNGRG62B12F464I), e la Sig.ra ISABELLA MARIA MINA, nata a Castelletto Sopra Ticino (NO) il 08.10.1961 (c.f. MNISLL61R48C166X), coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti in Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Dorbiè n. 7C, elettivamente domiciliati in Castelletto Sopra Ticino(NO), via Aronco n. 14, presso e nello studio l'Avv. Rossana Marchesin del Foro di Busto Arsizio, che li rappresenta e difende, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso *ex* art. 281-*decies* c.p.c., diretto all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Castelletto Sopra Ticino (NO), località Dorbiè Superiore, via Dorbiè n. 7, identificato al Catasto Terreni al Foglio 25, mappale n. 43, mq 48, senza rendita;

rilevato che l'immobile risulta formalmente intestato ai Sig.ri BORGHI Luigia fu Vittorio ved. Braggio, quale usufruttuaria parziale, e quali comproprietari ai Sig.ri BROGGIO Anselmo fu Riccardo, BROGGIO Enrico fu Riccardo, BROGGIO Giovanni fu Riccardo, BROGGIO Ivonne fu Riccardo e BROGGIO Roberto fu Riccardo, e che, secondo quanto rappresentato dagli istanti e documentato in atti, gli stessi non risultano compiutamente identificabili, non essendo disponibili il codice fiscale né ulteriori dati anagrafici utili alla loro individuazione;

rilevato altresì che le verifiche effettuate presso i pubblici registri immobiliari e catastali non hanno consentito di acquisire ulteriori elementi utili all'identificazione degli intestatari del bene e che, a seguito delle informazioni richieste al Comune di Castelletto Sopra Ticino, è stata rappresentata l'impossibilità di reperire dati utili all'identificazione degli stessi, nonché dei relativi discendenti o aventi causa;

considerato che dalla documentazione prodotta emerge, altresì, un'annotazione dell'Agenzia delle Entrate del 25.07.2025, relativa alla condizione degli intestatari quali soggetti "*deceduti, irreperibili o irraggiungibili*";

Firmato Da: ANDREA PIO CARLO GHINETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 72bd9e0695737153 8ad0979ff3550dd7

letto l'art. 150 c.p.c. ai sensi del quale: "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.*";

rilevato che in data 27.08.2026 è pervenuto il parere del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza;

ritenuto che gli accertamenti documentati in atti evidenzino una situazione di oggettiva difficoltà nell'individuazione dei destinatari della notificazione e, conseguentemente, rendano particolarmente difficile procedere nelle forme ordinarie;

p.q.m.

accoglie l'istanza e, per l'effetto,
autorizza gli istanti alla notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo *ex* art. 281-*decies* c.p.c., e del presente decreto nei confronti degli eventuali eredi e/o aventi causa degli intestatari dell'immobile indicati nel ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante:
-pubblicazione per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara;
-deposito presso il Comune di Novara;
-inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Novara, 28 agosto 2026

Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti

Firmato Da: ANDREA PIO CARLO GHINETTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 72bd9e0695737153 8ad0979ff3550dd7

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Sede legale: Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Partita IVA: 00529380032

iscritto al n.1026 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di conciliazione a norma dell'art.38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Novara lì martedì 10 novembre 2026

Gent.ma Sig.ra

BORGHI LUIGIA
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice Adesione Convenuto:
5vn0-98tm-4760-rxu6-s742

A MEZZO NOTIFICA.

MEDIAZIONE N. 134/2026

Con la presente si comunica che i Sigg.ri TOGNONI GIORGIO e MINA ISABELLA MARIA hanno proposto nei Suoi confronti istanza di mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara, per: *"Oggetto della controversia:*
USUCAPIONE IMMOBILE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) ED IDENTIFICATO AL C.T. FOGLIO 25, MAPPALE N. 43, MQ 48, SENZA RENDITA, LOCALITA' DORBIE' SUPERIORE, VIA DORBIE' N. 7
Ragioni della pretesa:
-) USUCAPIONE DELL'IMMOBILE INDICATO IN OGGETTO PER POSSESSO ININTERROTTO EX ART. 1158 C.C. DEGLI ISTANTI UTI DOMINUS, NEC VIM, NEC CLAM, NEC PRAECARIO, DA OLTRE 40 ANNI, ALMENO DA META' ANNI 80
-) SUSSISTE DECRETO CHE AUTORIZZA NOTIFICA C.D. A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. DEL PRESIDENTE TRIB. NOVARA_R.G.V. 2939/2026: CONTROPARTI NON IDENTIFICABILI, NON REPERIBILI".

Il primo incontro di mediazione è fissato per il giorno **15 Dicembre 2026, ore 9,30**, presso l'Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n. 15, piano primo ed **è richiesta la partecipazione personale della parte**; il mediatore designato è l'Avv. ANDREA FORTINA.

Nel caso si tratti di mediazione obbligatoria, **è necessaria l'assistenza di un avvocato**, ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 che dovrà attivare la **procedura di adesione online** qui di seguito descritta:
registrarsi al portale https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/omoanovara
cliccare sulla voce "menù" selezionare l'ultima voce "adesione nuova istanza" ed inserire il codice del convenuto visualizzabile nei dati all'inizio del documento sotto il proprio l'indirizzo, numero della pratica 134 e anno della pratica 2026 e continuare nella compilazione.
Sono previste agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte

eccedente.

Costi della procedura:

1- Per l'adesione ed il primo incontro sono dovute le indennità di avvio e primo incontro + IVA (si veda importo indicato in rosso in base al valore della lite come da tariffe pubblicate sul sito – tabella 1 obbligatoria -3 facoltativa - colonna 5)
2- Nel caso in cui la mediazione aderita si chiuda con **"mancato accordo al primo incontro"** nulla è più dovuto
3- Nel caso in cui la mediazione si chiuda con **"accordo al primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
4- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria- e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
5- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"mancato accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)

In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta così come previsto dall'art. 20 del Dlgs. N.28/2010 al quale si rimanda. In caso di mancato accordo il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si specifica inoltre che il Giudice eventualmente adito in seguito alla mediazione potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., a carico della parte che non partecipi al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Il valore della controversia indicato nella domanda è di € 13.200,00, pertanto si comunica che, se le parti tenteranno la mediazione le spese di adesione e le indennità a carico di ciascuna parte sarà calcolata come da Tabella Indennità dell'Organismo che si può consultare al seguente link: https://www.mediazioneforensenovara.it/wp-content/uploads/2023/11/TARIFFARIO-ORGANISMO-MEDIAZIONE-DELLORDINE-DEGLI-AVVOCATI-DI-NOVARA.pdf.

Sul punto si precisa che questo organismo di Mediazione, in forza di delibera consigliare del 22.11.2023, ha deciso di adottare il tariffario minimo di legge.

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: "*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un* ***unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*** *Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".*

L'obbligo della firma digitale impone alle parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure la CIE (Carta di Identità elettronica) che servirà per la fruizione, della firma digitale "usa e getta" predisposta all'interno della nostra piattaforma CONCILIO.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la parte presente

dovrà avere con sé firma digitale o la CIE (Carta di Identità elettronica).

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.mediazioneforensenovara.it entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data dell'incontro in modo da consentire il tempestivo invio dei manuali operativi. **Si precisa che la firma digitale delle parti e dei rispettivi legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.**

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione
Avv. Antonio Pedrazzoli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Sede legale: Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Partita IVA: 00529380032

iscritto al n.1026 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di conciliazione a norma dell'art.38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Novara lì martedì 10 novembre 2026

Egr. sig

BROGGIO ANSELMO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice Adesione Convenuto:
5vn0-98tm-4760-rxu6-u2c2

AMEZZO NOTIFICA

MEDIAZIONE N. 134/2026

Con la presente si comunica che i Sigg.ri TOGNONI GIORGIO e MINA ISABELLA MARIA hanno proposto nei Suoi confronti istanza di mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara, per: *"Oggetto della controversia:*
USUCAPIONE IMMOBILE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) ED IDENTIFICATO AL C.T. FOGLIO 25, MAPPALE N. 43, MQ 48, SENZA RENDITA, LOCALITA' DORBIE' SUPERIORE, VIA DORBIE' N. 7
Ragioni della pretesa:
-) USUCAPIONE DELL'IMMOBILE INDICATO IN OGGETTO PER POSSESSO ININTERROTTO EX ART. 1158 C.C. DEGLI ISTANTI UTI DOMINUS, NEC VIM, NEC CLAM, NEC PRAECARIO, DA OLTRE 40 ANNI, ALMENO DA META' ANNI 80
-) SUSSISTE DECRETO CHE AUTORIZZA NOTIFICA C.D. A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. DEL PRESIDENTE TRIB. NOVARA_R.G.V. 2939/2026: CONTROPARTI NON IDENTIFICABILI, NON REPERIBILI".

Il primo incontro di mediazione è fissato per il giorno **15 Dicembre 2026, ore 9,30,** presso l'Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n. 15, piano primo ed **è richiesta la partecipazione personale della parte**; il mediatore designato è l'Avv. ANDREA FORTINA.

Nel caso si tratti di mediazione obbligatoria, **è necessaria l'assistenza di un avvocato**, ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 che dovrà attivare la **procedura di adesione online** qui di seguito descritta:
registrarsi al portale https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/omoanovara
cliccare sulla voce "menù" selezionare l'ultima voce "adesione nuova istanza" ed inserire il codice del convenuto visualizzabile nei dati all'inizio del documento sotto il proprio l'indirizzo, numero della pratica 134 e anno della pratica 2026 e continuare nella compilazione.
Sono previste agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Costi della procedura:

1- Per l'adesione ed il primo incontro sono dovute le indennità di avvio e primo incontro + IVA (si veda importo indicato in rosso in base al valore della lite come da tariffe pubblicate sul sito – tabella 1 obbligatoria -3 facoltativa - colonna 5)
2- Nel caso in cui la mediazione aderita si chiuda con **"mancato accordo al primo incontro"** nulla è più dovuto
3- Nel caso in cui la mediazione si chiuda con **"accordo al primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
4- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria- e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
5- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"mancato accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)

In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta così come previsto dall'art. 20 del Dlgs. N.28/2010 al quale si rimanda. In caso di mancato accordo il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si specifica inoltre che il Giudice eventualmente adito in seguito alla mediazione potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., a carico della parte che non partecipi al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Il valore della controversia indicato nella domanda è di € 13.200,00, pertanto si comunica che, se le parti tenteranno la mediazione le spese di adesione e le indennità a carico di ciascuna parte sarà calcolata come da Tabella Indennità dell'Organismo che si può consultare al seguente link: https://www.mediazioneforensenovara.it/wp-content/uploads/2023/11/TARIFFARIO-ORGANISMO-MEDIAZIONE-DELLORDINE-DEGLI-AVVOCATI-DI-NOVARA.pdf.

Sul punto si precisa che questo organismo di Mediazione, in forza di delibera consigliare del 22.11.2023, ha deciso di adottare il tariffario minimo di legge.

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: "*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un* ***unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*** *Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".*

L'obbligo della firma digitale impone alle parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure la CIE (Carta di Identità elettronica) che servirà per la fruizione, della firma digitale "usa e getta" predisposta all'interno della nostra piattaforma CONCILIO.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la parte presente dovrà avere con sé firma digitale o la CIE (Carta di Identità elettronica).

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.mediazioneforensenovara.it entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data dell'incontro in modo da consentire il tempestivo invio dei manuali operativi. **Si precisa che la firma digitale delle parti e dei rispettivi legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.**

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione
Avv. Antonio Pedrazzoli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Sede legale: Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Partita IVA: 00529380032

iscritto al n.1026 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di conciliazione a norma dell'art.38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Novara lì martedì 10 novembre 2026

Egr. sig.

BROGGIO ENRICO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice Adesione Convenuto:
5vn0-98tm-4760-rxu6-sx14

A MEZZO NOTIFICA

MEDIAZIONE N. 134/2026

Con la presente si comunica che i Sigg.ri TOGNONI GIORGIO e MINA ISABELLA MARIA hanno proposto nei Suoi confronti istanza di mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara, per: *"Oggetto della controversia:*
USUCAPIONE IMMOBILE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) ED IDENTIFICATO AL C.T. FOGLIO 25, MAPPALE N. 43, MQ 48, SENZA RENDITA, LOCALITA' DORBIE' SUPERIORE, VIA DORBIE' N. 7
Ragioni della pretesa:
-) USUCAPIONE DELL'IMMOBILE INDICATO IN OGGETTO PER POSSESSO ININTERROTTO EX ART. 1158 C.C. DEGLI ISTANTI UTI DOMINUS, NEC VIM, NEC CLAM, NEC PRAECARIO, DA OLTRE 40 ANNI, ALMENO DA META' ANNI 80
-) SUSSISTE DECRETO CHE AUTORIZZA NOTIFICA C.D. A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. DEL PRESIDENTE TRIB. NOVARA_R.G.V. 2939/2026: CONTROPARTI NON IDENTIFICABILI, NON REPERIBILI".

Il primo incontro di mediazione è fissato per il giorno **15 Dicembre 2026, ore 9,30,** presso l'Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n. 15, piano primo ed **è richiesta la partecipazione personale della parte**; il mediatore designato è l'Avv. ANDREA FORTINA.

Nel caso si tratti di mediazione obbligatoria, **è necessaria l'assistenza di un avvocato**, ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 che dovrà attivare la **procedura di adesione online** qui di seguito descritta:
registrarsi al portale https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/omoanovara
cliccare sulla voce "menù" selezionare l'ultima voce "adesione nuova istanza" ed inserire il codice del convenuto visualizzabile nei dati all'inizio del documento sotto il proprio l'indirizzo, numero della pratica 134 e anno della pratica 2026 e continuare nella compilazione.
Sono previste agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Costi della procedura:

1- Per l'adesione ed il primo incontro sono dovute le indennità di avvio e primo incontro + IVA (si veda importo indicato in rosso in base al valore della lite come da tariffe pubblicate sul sito – tabella 1 obbligatoria -3 facoltativa - colonna 5)
2- Nel caso in cui la mediazione aderita si chiuda con **"mancato accordo al primo incontro"** nulla è più dovuto
3- Nel caso in cui la mediazione si chiuda con **"accordo al primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
4- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria- e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
5- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"mancato accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)

In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta così come previsto dall'art. 20 del Dlgs. N.28/2010 al quale si rimanda. In caso di mancato accordo il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si specifica inoltre che il Giudice eventualmente adito in seguito alla mediazione potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., a carico della parte che non partecipi al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Il valore della controversia indicato nella domanda è di € 13.200,00, pertanto si comunica che, se le parti tenteranno la mediazione le spese di adesione e le indennità a carico di ciascuna parte sarà calcolata come da Tabella Indennità dell'Organismo che si può consultare al seguente link: https://www.mediazioneforensenovara.it/wp-content/uploads/2023/11/TARIFFARIO-ORGANISMO-MEDIAZIONE-DELLORDINE-DEGLI-AVVOCATI-DI-NOVARA.pdf.

Sul punto si precisa che questo organismo di Mediazione, in forza di delibera consigliare del 22.11.2023, ha deciso di adottare il tariffario minimo di legge.

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: "*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un* ***unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*** *Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".*

L'obbligo della firma digitale impone alle parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure la CIE (Carta di Identità elettronica) che servirà per la fruizione, della firma digitale "usa e getta" predisposta all'interno della nostra piattaforma CONCILIO.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la parte presente dovrà avere con sé firma digitale o la CIE (Carta di Identità elettronica).

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.mediazioneforensenovara.it entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data dell'incontro in modo da consentire il tempestivo invio dei manuali operativi. **Si precisa che la firma digitale delle parti e dei rispettivi legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.**

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione
Avv. Antonio Pedrazzoli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Sede legale: Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Partita IVA: 00529380032

iscritto al n.1026 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di conciliazione a norma dell'art.38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Novara lì martedì 10 novembre 2026

Egr. sig

BROGGIO GIOVANNI
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice Adesione Convenuto:
5vn0-98tm-4760-rxu6-38hf

A MEZZO NOTIFICA

MEDIAZIONE N. 134/2026

Con la presente si comunica che i Sigg.ri TOGNONI GIORGIO e MINA ISABELLA MARIA hanno proposto nei Suoi confronti istanza di mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara, per: *"Oggetto della controversia:*
USUCAPIONE IMMOBILE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) ED IDENTIFICATO AL C.T. FOGLIO 25, MAPPALE N. 43, MQ 48, SENZA RENDITA, LOCALITA' DORBIE' SUPERIORE, VIA DORBIE' N. 7
Ragioni della pretesa:
-) USUCAPIONE DELL'IMMOBILE INDICATO IN OGGETTO PER POSSESSO ININTERROTTO EX ART. 1158 C.C. DEGLI ISTANTI UTI DOMINUS, NEC VIM, NEC CLAM, NEC PRAECARIO, DA OLTRE 40 ANNI, ALMENO DA META' ANNI 80
-) SUSSISTE DECRETO CHE AUTORIZZA NOTIFICA C.D. A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. DEL PRESIDENTE TRIB. NOVARA_R.G.V. 2939/2026: CONTROPARTI NON IDENTIFICABILI, NON REPERIBILI".

Il primo incontro di mediazione è fissato per il giorno **15 Dicembre 2026, ore 9,30**, presso l'Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n. 15, piano primo ed **è richiesta la partecipazione personale della parte**; il mediatore designato è l'Avv. ANDREA FORTINA.

Nel caso si tratti di mediazione obbligatoria, **è necessaria l'assistenza di un avvocato**, ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 che dovrà attivare la **procedura di adesione online** qui di seguito descritta:
registrarsi al portale https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/omoanovara
cliccare sulla voce "menù" selezionare l'ultima voce "adesione nuova istanza" ed inserire il codice del convenuto visualizzabile nei dati all'inizio del documento sotto il proprio l'indirizzo, numero della pratica 134 e anno della pratica 2026 e continuare nella compilazione.
Sono previste agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Costi della procedura:

1- Per l'adesione ed il primo incontro sono dovute le indennità di avvio e primo incontro + IVA (si veda importo indicato in rosso in base al valore della lite come da tariffe pubblicate sul sito – tabella 1 obbligatoria -3 facoltativa - colonna 5)
2- Nel caso in cui la mediazione aderita si chiuda con **"mancato accordo al primo incontro"** nulla è più dovuto
3- Nel caso in cui la mediazione si chiuda con **"accordo al primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
4- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria- e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
5- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"mancato accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)

In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta così come previsto dall'art. 20 del Dlgs. N.28/2010 al quale si rimanda. In caso di mancato accordo il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si specifica inoltre che il Giudice eventualmente adito in seguito alla mediazione potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., a carico della parte che non partecipi al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Il valore della controversia indicato nella domanda è di € 13.200,00, pertanto si comunica che, se le parti tenteranno la mediazione le spese di adesione e le indennità a carico di ciascuna parte sarà calcolata come da Tabella Indennità dell'Organismo che si può consultare al seguente link: https://www.mediazioneforensenovara.it/wp-content/uploads/2023/11/TARIFFARIO-ORGANISMO-MEDIAZIONE-DELLORDINE-DEGLI-AVVOCATI-DI-NOVARA.pdf.
Sul punto si precisa che questo organismo di Mediazione, in forza di delibera consigliare del 22.11.2023, ha deciso di adottare il tariffario minimo di legge.

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: "*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un* ***unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*** *Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".*

L'obbligo della firma digitale impone alle parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure la CIE (Carta di Identità elettronica) che servirà per la fruizione, della firma digitale "usa e getta" predisposta all'interno della nostra piattaforma CONCILIO.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la parte presente dovrà avere con sé firma digitale o la CIE (Carta di Identità elettronica).

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.mediazioneforensenovara.it entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data dell'incontro in modo da consentire il tempestivo invio dei manuali operativi. **Si precisa che la firma digitale delle parti e dei rispettivi legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.**

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione
Avv. Antonio Pedrazzoli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Sede legale: Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Partita IVA: 00529380032

iscritto al n.1026 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di conciliazione a norma dell'art.38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Novara lì martedì 10 novembre 2026

Gent.ma Sig.ra

BROGGIO IVONNE
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice Adesione Convenuto:
5vn0-98tm-4760-rxu6-85vn

A MEZZO NOTIFICA

MEDIAZIONE N. 134/2026

Con la presente si comunica che i Sigg.ri TOGNONI GIORGIO e MINA ISABELLA MARIA ha proposto nei Suoi confronti istanza di mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara, per: *"Oggetto della controversia:*
USUCAPIONE IMMOBILE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) ED IDENTIFICATO AL C.T. FOGLIO 25, MAPPALE N. 43, MQ 48, SENZA RENDITA, LOCALITA' DORBIE' SUPERIORE, VIA DORBIE' N. 7
Ragioni della pretesa:
-) USUCAPIONE DELL'IMMOBILE INDICATO IN OGGETTO PER POSSESSO ININTERROTTO EX ART. 1158 C.C. DEGLI ISTANTI UTI DOMINUS, NEC VIM, NEC CLAM, NEC PRAECARIO, DA OLTRE 40 ANNI, ALMENO DA META' ANNI 80
-) SUSSISTE DECRETO CHE AUTORIZZA NOTIFICA C.D. A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. DEL PRESIDENTE TRIB. NOVARA_R.G.V. 2939/2026: CONTROPARTI NON IDENTIFICABILI, NON REPERIBILI".

Il primo incontro di mediazione è fissato per il giorno **15 Dicembre 2026, ore 9,30**, presso l'Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n. 15, piano primo ed **è richiesta la partecipazione personale della parte**; il mediatore designato è l'Avv. ANDREA FORTINA.

Nel caso si tratti di mediazione obbligatoria, **è necessaria l'assistenza di un avvocato**, ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 che dovrà attivare la **procedura di adesione online** qui di seguito descritta:
registrarsi al portale https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/omoanovara
cliccare sulla voce "menù" selezionare l'ultima voce "adesione nuova istanza" ed inserire il codice del convenuto visualizzabile nei dati all'inizio del documento sotto il proprio l'indirizzo, numero della pratica 134 e anno della pratica 2026 e continuare nella compilazione.
Sono previste agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Costi della procedura:

1- Per l'adesione ed il primo incontro sono dovute le indennità di avvio e primo incontro + IVA (si veda

importo indicato in rosso in base al valore della lite come da tariffe pubblicate sul sito – tabella 1 obbligatoria -3 facoltativa - colonna 5)

2- Nel caso in cui la mediazione aderita si chiuda con **"mancato accordo al primo incontro"** nulla è più dovuto
3- Nel caso in cui la mediazione si chiuda con **"accordo al primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
4- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria- e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
5- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"mancato accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)

In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta così come previsto dall'art. 20 del Dlgs. N.28/2010 al quale si rimanda. In caso di mancato accordo il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si specifica inoltre che il Giudice eventualmente adito in seguito alla mediazione potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., a carico della parte che non partecipi al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Il valore della controversia indicato nella domanda è di € 13.200,00, pertanto si comunica che, se le parti tenteranno la mediazione le spese di adesione e le indennità a carico di ciascuna parte sarà calcolata come da Tabella Indennità dell'Organismo che si può consultare al seguente link: https://www.mediazioneforensenovara.it/wp-content/uploads/2023/11/TARIFFARIO-ORGANISMO-MEDIAZIONE-DELLORDINE-DEGLI-AVVOCATI-DI-NOVARA.pdf.
Sul punto si precisa che questo organismo di Mediazione, in forza di delibera consigliare del 22.11.2023, ha deciso di adottare il tariffario minimo di legge.

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: "*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un* ***unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*** *Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".*

L'obbligo della firma digitale impone alle parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure la CIE (Carta di Identità elettronica) che servirà per la fruizione, della firma digitale "usa e getta" predisposta all'interno della nostra piattaforma CONCILIO.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la parte presente dovrà avere con sé firma digitale o la CIE (Carta di Identità elettronica).

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo

segreteria@pec.mediazioneforensenovara.it entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data dell'incontro in modo da consentire il tempestivo invio dei manuali operativi. **Si precisa che la firma digitale delle parti e dei rispettivi legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.**

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione
Avv. Antonio Pedrazzoli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Sede legale: Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Partita IVA: 00529380032

iscritto al n.1026 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di conciliazione a norma dell'art.38 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n.5

Novara lì martedì 10 novembre 2026

Egr. sig.

BROGGIO ROBERTO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
Codice Adesione Convenuto:
5vn0-98tm-4760-rxu6-59v1

A MEZZO NOTIFICA

MEDIAZIONE N. 134/2026

Con la presente si comunica che i Sigg.ri TOGNONI GIORGIO e MINA ISABELLA MARIA hanno proposto nei Suoi confronti istanza di mediazione dinnanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara, per: *"Oggetto della controversia:*
USUCAPIONE IMMOBILE IN CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) ED IDENTIFICATO AL C.T. FOGLIO 25, MAPPALE N. 43, MQ 48, SENZA RENDITA, LOCALITA' DORBIE' SUPERIORE, VIA DORBIE' N. 7
Ragioni della pretesa:
-) USUCAPIONE DELL'IMMOBILE INDICATO IN OGGETTO PER POSSESSO ININTERROTTO EX ART. 1158 C.C. DEGLI ISTANTI UTI DOMINUS, NEC VIM, NEC CLAM, NEC PRAECARIO, DA OLTRE 40 ANNI, ALMENO DA META' ANNI 80
-) SUSSISTE DECRETO CHE AUTORIZZA NOTIFICA C.D. A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. DEL PRESIDENTE TRIB. NOVARA_R.G.V. 2939/2026: CONTROPARTI NON IDENTIFICABILI, NON REPERIBILI".

Il primo incontro di mediazione è fissato per il giorno **15 Dicembre 2026, ore 9,30** , presso l'Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n. 15, piano primo ed **è richiesta la partecipazione personale della parte**; il mediatore designato è l'Avv. ANDREA FORTINA.

Nel caso si tratti di mediazione obbligatoria, **è necessaria l'assistenza di un avvocato**, ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 che dovrà attivare la **procedura di adesione online** qui di seguito descritta:
registrarsi al portale https://concilio.dcssrl.it/CONCILIO-OPENWEB4/login/omoanovara
cliccare sulla voce "menù" selezionare l'ultima voce "adesione nuova istanza" ed inserire il codice del convenuto visualizzabile nei dati all'inizio del documento sotto il proprio l'indirizzo, numero della pratica 134 e anno della pratica 2026 e continuare nella compilazione.
Sono previste agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Costi della procedura:

1- Per l'adesione ed il primo incontro sono dovute le indennità di avvio e primo incontro + IVA (si veda importo indicato in rosso in base al valore della lite come da tariffe pubblicate sul sito – tabella 1

obbligatoria -3 facoltativa - colonna 5)

2- Nel caso in cui la mediazione aderita si chiuda con **"mancato accordo al primo incontro"** nulla è più dovuto
3- Nel caso in cui la mediazione si chiuda con **"accordo al primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
4- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria- e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)
5- Nel caso in cui la mediazione prosegua e si chiuda con **"mancato accordo oltre il primo incontro"** sono dovute le indennità di cui alla tariffa pubblicata (tabelle 2 – obbligatoria - e 4 - facoltativa – colonna 3 con IVA - riferita al rigo di valore della lite)

In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta così come previsto dall'art. 20 del Dlgs. N.28/2010 al quale si rimanda. In caso di mancato accordo il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si specifica inoltre che il Giudice eventualmente adito in seguito alla mediazione potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., a carico della parte che non partecipi al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Il valore della controversia indicato nella domanda è di € 13.200,00, pertanto si comunica che, se le parti tenteranno la mediazione le spese di adesione e le indennità a carico di ciascuna parte sarà calcolata come da Tabella Indennità dell'Organismo che si può consultare al seguente link: https://www.mediazioneforensenovara.it/wp-content/uploads/2023/11/TARIFFARIO-ORGANISMO-MEDIAZIONE-DELLORDINE-DEGLI-AVVOCATI-DI-NOVARA.pdf.
Sul punto si precisa che questo organismo di Mediazione, in forza di delibera consigliare del 22.11.2023, ha deciso di adottare il tariffario minimo di legge.

Si comunica che in data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il nuovo articolo 8-bis del D.lgs. 28/2010 in forza del quale è richiesto che, qualora la procedura di mediazione sia esperita telematicamente, è necessario che le parti siano munite di firma digitale, come da testo che si riporta integralmente: "*3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un* ***unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.*** *Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".*

L'obbligo della firma digitale impone alle parti di avere a disposizione o una firma digitale oppure la CIE (Carta di Identità elettronica) che servirà per la fruizione, della firma digitale "usa e getta" predisposta all'interno della nostra piattaforma CONCILIO.

Nel caso gli incontri di mediazione si svolgano in modalità mista (presenza/online) anche la parte presente dovrà avere con sé firma digitale o la CIE (Carta di Identità elettronica).

La richiesta di incontro da remoto deve essere inoltrata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.mediazioneforensenovara.it entro il 4° giorno lavorativo antecedente la data dell'incontro in

modo da consentire il tempestivo invio dei manuali operativi. **Si precisa che la firma digitale delle parti e dei rispettivi legali dovrà avvenire contestualmente al momento della chiusura del verbale in quanto il documento nativo digitale non può essere perfezionato a posteriori.**

Distinti saluti.
Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione
Avv. Antonio Pedrazzoli